STUDIOLUCE

DOTTORI COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI

Modena, 10 dicembre 2018

Circolare n.15F/2018

A tutte le farmacie clienti

Oggetto: Carta Carburante e fatture cartacee**.**

CARTA CARBURANTE

Si rammenta che, a partire dal 1 gennaio 2019, terminato il periodo di proroga, non potrà più essere utilizzata la "carta carburante" per documentare l' acquisto di carburanti per autotrazione.

La nuova disciplina prevede, per una corretta contabilizzazione /deduzione/ detrazione, un duplice obbligo:

1) **emissione, da parte del distributore, della fattura elettronica che prenderà il posto della carta carburante,**
2) **pagamento esclusivo tramite strumenti tracciabili.**

Riguardo a quest'ultimo aspetto, la deduzione del costo (imposte dirette) e la detrazione ai fini Iva vengono considerate legittimate solo in presenza di pagamenti con (provvedimento n. 73203 del 4 aprile 2018 emanato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate):

- assegni bancari e postali (anche circolari)
- vaglia cambiari e postali
- pagamenti elettronici (di cui all'art. 5 del CAD secondo le linee guida AGID)

Nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono riportati a titolo esemplificativo i seguenti mezzi di pagamento:

- addebito diretto (RID, ndr),
- bonifico bancario o postale,
- bollettino postale,

- carte di debito, di credito, prepagate
- ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente.

Per semplificare l'emissione della FE da parte del distributore, si consiglia di tenere a disposizione il QR code della farmacia (contenente tutti i dati necessari per una corretta compilazione del documento), che lo Studio ha già ottenuto dall'Agenzia delle Entrate per ogni cliente, in modo che l'emissione della FE sia immediata, semprechè il fornitore sia dotato di un sistema informatico adeguato.

Risulta tuttavia che , a tutt'oggi, ben poche stazioni self-service siano provviste di apparecchiatura in grado di emettere la fattura autonomamente.

In mancanza di QRcode o della possibilità del suo utilizzo, dovranno essere forniti i dati anagrafici della farmacia ed il codice univoco, salvo restando che la preregistrazione all'Agenzia delle Entrate (già effettuata dallo Studio per ogni cliente) permette di ricevere la FE sul corretto codice univoco anche in mancanza di indicazione dello stesso o di indicazione errata. Sarà invece indispensabile fornire l'esatto numero di partita IVA.

Non sarà invece obbligatoria l'indicazione della targa o altro estremo identificativo del veicolo, né tantomeno il numero di chilometri, ma resterà ferma la possibilità di inserire tali informazioni per una più facile tracciabilità della spesa ed ai fini della relativa deducibilità, utilizzando il campo "mezzo trasporto".

Una forma alternativa di documentazione, decisamente più agevole, è quella del cosidetto "netting", in base al quale il gestore dell'impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell'utente, il quale utilizza, per il prelievo, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera, che emetterà automaticamente anche le fatture con le tempistiche di legge. Per contro tale soluzione comporta un costo di

sottoscrizione e la possibilità di acquistare carburante solo presso la rete di distributori della società emittente. Sono comunque ormai numerosi gli operatori che permettono di rivolgersi per l'erogazione a più compagnie petrolifere, utilizzando sempre il sistema delle tessere.

Pare evidente comunque che il nuovo scenario documentale risulta del tutto sproporzionato in termini di adempimenti rispetto all'effettivo beneficio di deducibilità e detraibilità fiscale, perlomeno per il settore della farmacia in cui l'utilizzo dell'autovettura è marginale e la deducibilità ai fini delle imposte dei redditi è limitata al 20% mentre la detraibilità dell'IVA al 40%. Occorre infatti considerare che le fatture elettroniche dovranno essere emesse per ogni singolo rifornimento generando così un costo contabile sperequato rispetto all'importo unitario dell'acquisto di carburante, di solito abbondantemente inferiore ai 100 euro.

Sarà quindi opportuno prendere in considerazione due decisioni:

- evitare del tutto di presentare in contabilità gli acquisti di carburante;
- intestare (ma questa soluzione è possibile solo se la farmacia è condotta in forma societaria) alla prima occasione l'autovettura al socio amministratore che addebiterà alla società solo i rimborsi chilometrici (deducibili al 100%) per gli spostamenti effettuati per le esigenze aziendali.

FATTURE CARTACEE

L'obbligo della fattura elettronica non esclude totalmente la fattura cartacea. Esistono infatti alcuni soggetti esonerati, quali, principalmente, i contribuenti "minimi" e "forfettari" (e probabilmente, se verrà confermato quanto previsto nel decreto fiscale di fine anno, anche gli stessi farmacisti e medici per le fatture già trasmesse al sistema TS), che potranno continuare ad emettere fatture cartacee. Nel caso la farmacia debba ricevere tali documenti si dovrà comportare in maniera tradizionale, inviando tempestivamente allo Studio la fattura, preferibilmente via mail**.** Lo Studio la registrerà in contabilità ma, in considerazione dell'esiguità del numero di tali documenti,

NON PROVVEDERA' ALLA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA. Pertanto le (pochissime) fatture cartacee le verranno riconsegnate insieme a tutti gli altri documenti non IVA, quali ricevute dell'assicurazione, bollettini, estratti conto, quietanze varie, ecc. e la farmacia le dovrà archiviare e conservare per il periodo decennale previsto dalla normativa civilistica.
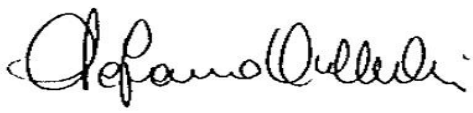
A disposizione per chiarimenti, saluto cordialmente